



Il Ministro della difesa

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare l'articolo 20;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” e, in particolare, gli articoli 15 e 89;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- TENUTO CONTO** che le regioni “Artico, Sub Artico e Antartide” costituiscono zone di rilevanza geopolitica strategica, di interesse per la capacità di combattimento nell'ambiente specialistico e che lo stesso coinvolge diverse amministrazioni pubbliche, in particolare del comparto accademico e della ricerca;
- RAVVISATA** la necessità di istituire, nell'ambito del Ministero della difesa, una conferenza nazionale dedicata alle tematiche dell'ambiente Artico;

DECRETA

ART. 1

(Istituzione della conferenza nazionale su “Artico, Sub Artico e Antartide”)

1. È istituita, nell'ambito del Ministero della difesa, la conferenza nazionale su “Artico, Sub Artico e Antartide”.
2. La conferenza nazionale di cui al comma 1:
 - a) mira a promuovere un approccio sistemico alla materia, facilitare le relazioni con gli attori istituzionali interessati, in particolare quelli dell'ambito accademico e della ricerca e con il settore industriale, nonché diffondere la conoscenza delle tematiche riguardanti il “Grande Nord” e, più in generale, i due Poli;
 - b) è organizzata, con cadenza annuale, secondo gli indirizzi del Ministro della difesa;
 - c) può essere promossa anche attraverso ulteriori sessioni di iniziative, quali convegni, seminari, tavole rotonde ed ogni altro evento comunque denominato, volti a favorire approfondimenti tecnici e scientifici ovvero il confronto con gli attori istituzionali nazionali e internazionali interessati.

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. La conferenza e le ulteriori sessioni di iniziative di cui all'articolo 1, saranno oggetto di divulgazione e promozione attraverso i canali istituzionali del Ministero della difesa.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le attività previste nel presente decreto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma,

IL MINISTRO

